



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 40

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei consiglieri Soranzo, Borgia, Baldan M., Barbera, Benetti, Besio, Calligaro, Leso e Rucco

**ISTITUZIONE DELLA GIORNATA REGIONALE PER PROMUOVERE
LA CULTURA DELLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI
LAVORO E PER LA COMMEMORAZIONE DELLE VITTIME DEL
LAVORO**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 23 febbraio 2026.

ISTITUZIONE DELLA GIORNATA REGIONALE PER PROMUOVERE LA CULTURA DELLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO E PER LA COMMEMORAZIONE DELLE VITTIME DEL LAVORO

Relazione:

Ultimo, solo in ordine di tempo, l'infortunio mortale accaduto il 9 gennaio 2026 a Este, dove un lavoratore cinquantanovenne ha perso la vita mentre stava svolgendo la propria attività.

I dati di INAIL relativi al periodo gennaio-dicembre 2025 evidenziano, a livello nazionale, un andamento complessivamente stabile del fenomeno infortunistico, con 416.900 denunce presentate, in lieve aumento rispetto alle 414.853 registrate nel 2024. Tra le informazioni INAIL si segnala inoltre il dato relativo alle 1.889 denunce di infortunio che hanno riguardato studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro.

Secondo l'ultimo bollettino sugli infortuni mortali e gravi pubblicato a livello regionale il 15 gennaio scorso, per l'anno 2025 risultano registrati 37 infortuni mortali.

Nel contesto Veneto si registra inoltre un incremento degli infortuni in itinere, elemento che conferma l'importanza di proseguire e rafforzare le azioni di prevenzione e tutela dei lavoratori anche a livello regionale.

Il quadro complessivo evidenzia la necessità di dare continuità alle azioni di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, mantenendo alta l'attenzione sul tema attraverso interventi mirati e il rafforzamento delle politiche di prevenzione, con l'obiettivo di contribuire in modo concreto alla progressiva riduzione del fenomeno.

Il primo passo verso un miglioramento strutturale resta il rafforzamento della consapevolezza a tutti i livelli e nella popolazione sull'importanza di garantire condizioni di sicurezza adeguate per le lavoratrici e i lavoratori.

Con il presente progetto di legge si intende istituire una giornata regionale per la promozione della cultura della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro quale requisito preliminare e necessario per evitare episodi di infortuni e infortuni mortali sul posto di lavoro e, al contempo, commemorare le vittime del lavoro.

La Giornata regionale si inserisce in continuità con la giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, ritenendosi importante sensibilizzare, anche a livello regionale, i cittadini con un programma di eventi dedicati alla promozione della cultura della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Il programma delle attività che si potranno svolgere nella Giornata regionale sarà condiviso con le Istituzioni del territorio e con le associazioni di categoria coinvolte; si propone inoltre di creare un percorso di sensibilizzazione sul tema anche nelle scuole a favore degli studenti che, a conclusione del percorso formativo, entreranno nel mondo del lavoro.

La proposta di legge si compone di 3 articoli.

L'articolo 1 dispone l'istituzione della Giornata regionale per promuovere la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per la commemorazione delle vittime del lavoro quale occasione per ricordare l'importanza del tema della

salute e sicurezza sul lavoro, se ne individua la data di celebrazione e si stabilisce altresì il calendario delle celebrazioni sul territorio regionale.

Con l'articolo 2 si definisce il programma delle iniziative ed attività da svolgere durante la "Giornata regionale", prevedendo che la Giunta regionale definisca, con i soggetti istituzionali declinati nel medesimo articolo, le attività da disporre e le relative modalità organizzative. Si prevede altresì che la Giunta regionale definisca, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito e con l'Ufficio scolastico regionale, l'inserimento nei calendari scolastici e nei programmi didattici degli Istituti di scuola media secondaria di secondo grado di una giornata dedicata all'approfondimento sul tema della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'articolo 3 individua la norma finanziaria per gli oneri derivanti dall'applicazione delle attività descritte al precedente articolo 2.

ISTITUZIONE DELLA GIORNATA REGIONALE PER PROMUOVERE LA CULTURA DELLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO E PER LA COMMEMORAZIONE DELLE VITTIME DEL LAVORO

Art. 1 - Istituzione della Giornata regionale per promuovere la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per la commemorazione delle vittime del lavoro.

1 È istituita la “Giornata regionale per promuovere la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per la commemorazione delle vittime del lavoro”, di seguito definita “Giornata regionale” quale occasione per ricordare l’importanza del tema della salute e sicurezza sul lavoro e sensibilizzare tutti i cittadini della Regione del Veneto ad una maggiore consapevolezza sui rischi per la salute e la sicurezza che l’attività lavorativa comporta.

2 La Giornata regionale è celebrata l’ultima domenica di maggio di ogni anno, in continuità con la “Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro” che si svolge la seconda domenica di ottobre di ogni anno.

3 Le celebrazioni della Giornata regionale vengono effettuate, secondo un calendario prestabilito ogni anno, presso uno dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana presenti sul territorio regionale.

Art. 2 - Iniziative nella Giornata regionale per promuovere la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per la commemorazione delle vittime del lavoro.

1. La Giunta regionale definisce, d’intesa con le associazioni fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro maggiormente rappresentative, il programma della ricorrenza della Giornata regionale e le relative modalità organizzative;

2. Ulteriori iniziative che verranno individuate secondo le modalità di cui al comma 1, si potranno svolgere, in collaborazione con le associazioni fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro maggiormente rappresentative, su tutto il territorio regionale;

3. Il programma delle attività da svolgere durante la Giornata regionale prevede il coinvolgimento dei soggetti istituzionali presenti sul territorio ivi comprese le associazioni rappresentative degli imprenditori, gli enti previdenziali, le prefetture, gli istituti scolastici, le associazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative;

4. La Giunta regionale, d’intesa con il Ministero dell’Istruzione e del merito e con l’Ufficio scolastico regionale, istituisce all’interno dei calendari scolastici e dei programmi didattici degli Istituti di scuola media secondaria di secondo grado, una giornata dedicata all’approfondimento sul tema della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro quale strumento di formazione per i giovani che entreranno nel mondo di lavoro a conclusione del percorso di studio.

Art. 3 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’applicazione dell’articolo 2 della presente legge, quantificati in euro 25.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale” Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 1 “Spese correnti”.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo decorrono nei loro effetti dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028.

INDICE

Art. 1 - Istituzione della Giornata regionale per promuovere la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per la commemorazione delle vittime del lavoro.	3
Art. 2 - Iniziative nella Giornata regionale per promuovere la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per la commemorazione delle vittime del lavoro.	3
Art. 3 - Norma finanziaria.....	3